

ACCORDO
FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DEL FATTORE SICUREZZA
A BORDO TRENO NELL'AMBITO DELLA
REGIONE SICILIA

fra

Trenitalia S.p.A. – società con socio unico soggetta al potere di direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, per la quale interviene nel presente atto la Dott.ssa Sabrina De Filippis in qualità di Direttore della Direzione Business Regionale in virtù dei poteri alla medesima conferiti con procura n. rep. 1487 rog. 606 del 6 luglio 2021 notaio Angela Cianni di Roma (di seguito, per brevità, denominata “Trenitalia”);

e

Regione Siciliana, in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede legale a Palermo (PA) in via Leonardo Da Vinci n. 161, Codice Fiscale 80012000826, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Dott. Fulvio Bellomo che interviene ed agisce in qualità di Direttore Generale (di seguito, per brevità, denominata “Regione”);

e

il **Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S.**, con sede in Roma (RM) - Piazza del Viminale n. 1, per il quale interviene nel presente atto il Dirigente Generale della Polizia di Stato Dott. Leopoldo Laricchia, Questore della Provincia di Palermo;

e

il **Comando Legione Carabinieri Sicilia**, con sede in Palermo (PA) - Via Vittorio Emanuele II, 475, per il quale interviene nel presente atto il Col. Pasquale Vasaturo, Capo di Stato Maggiore della Legione Carabinieri Sicilia;

e

il **Comando Regionale Sicilia Guardia di Finanza**, con sede in Palermo (PA) - Via Cavour n. 2, per il quale interviene nel presente atto il Gen.D. Riccardo Rapanotti, Comandante Regionale;

e

il **Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria Sicilia**, con sede in Palermo (PA) - Viale della Regione Siciliana Sud-Est n. 1555, per il quale interviene nel presente atto il Dirigente Generale dell'Amministrazione Penitenziaria, Dott.ssa Cinzia Calandrino, Provveditore Regionale Sicilia;

(di seguito, per brevità, congiuntamente definite “Forze di Polizia” o “FF.PP.”)

1

tutte congiuntamente indicate come “Parti” e, disgiuntamente, come “Parte”

Premesso che

- Trenitalia, società che esercita attività di trasporto ferroviario passeggeri in forza di licenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gestisce i servizi di trasporto pubblico ferroviario nella Regione Sicilia in virtù del Contratto di Servizio per gli anni 2017-2026, stipulato in data 09/04/2018 (di seguito solo “Contratto di Servizio”);
- nel Contratto di Servizio, di cui al punto precedente, all’art. 14 (“Obblighi tariffari e gratuità”) comma 10 è previsto che, su disposizione della Regione, Trenitalia sia tenuta ad applicare agevolazioni e gratuità, fermo restando l’obbligo della Regione di compensare i minori introiti con un apposito stanziamento a copertura;
- il 3 ottobre 2018 Trenitalia ha presentato in ambito Commissione Tecnica della Conferenza delle Regioni e Province Autonome un’iniziativa sperimentale relativa all’informatizzazione dell’accesso gratuito a bordo treno degli appartenenti alle forze di polizia tramite la realizzazione di un’applicazione mobile denominata App “Board Support”;
- con nota protocollo n. 15962 del 15/03/2022 la Regione Siciliana ha formalizzato la volontà di introdurre per gli appartenenti alle Forze di Polizia la gratuità per i viaggi a bordo dei treni regionali in Sicilia, prevedendo apposito stanziamento a copertura dell’agevolazione (la copertura economica definita dalla Regione Siciliana, comprensiva anche delle gratuità richiamate nel presente atto, è pari a 164.416,07 €);
- la Regione Siciliana ha approvato lo schema di accordo tra Trenitalia, la Regione e le FF.PP. finalizzato all’incremento del fattore sicurezza a bordo treno nell’ambito della regione Sicilia;
- le Parti ritengono prioritario ogni intervento teso alla tutela della sicurezza dei viaggiatori, nonché al miglioramento delle condizioni operative del personale di scorta;
- la Regione, competente in materia tariffaria, ha disposto la gratuità per le FF.PP. all’interno dei propri confini territoriali amministrativi, come definiti al successivo art. 2 della presente convenzione operativa, e, al riguardo, ripiana trimestralmente a Trenitalia l’importo dei minori introiti derivanti dalla gratuità. Atteso che, allo stato attuale, non sarà possibile effettuare una rendicontazione puntuale per ogni attestazione a bordo, l’importo della compensazione spettante a Trenitalia sarà definito valorizzando ogni registrazione al valore del prezzo medio del biglietto emesso in Sicilia, che per l’anno 2022 è pari a 4,20 euro (prezzo associato allo scaglione chilometrico 31-40, per il viaggio di adulto in 2° classe secondo la Tariffa 39/16/1-ordinaria); il prezzo medio del biglietto sarà adeguato per l’applicazione di adeguamenti tariffari eventualmente intervenuti nel periodo di validità dell’Accordo e, con frequenza annuale, per tenere conto di eventuali variazioni nel percorso medio in Sicilia.
Trenitalia fatturerà l’importo entro i successivi 15 giorni dal trimestre di riferimento, intestando la fattura a Regione Siciliana Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, via Leonardo da Vinci n. 161, 90100 Palermo (codice destinatario 1L3J9W), che la Regione si impegna a pagare nei termini indicati nella stessa (ovvero entro 60 giorni dal ricevimento della fattura emessa). Nel CER tali importi saranno considerati alla voce “Ricavi da traffico”;
- la gratuità di cui alla presente convenzione sarà concessa alle FF.PP. nei limiti delle risorse finanziarie disponibili (nota protocollo n. 15962 del 15/03/2022) e, a tal riguardo, la Regione si impegna a verificare l’approssimarsi del suddetto limite finanziario e ad informare

tempestivamente Trenitalia in merito. In particolare, per consentire alla Regione di comunicare l'anticipata cessazione della validità della presente convenzione per il caso di raggiungimento del limite dello stanziamento, Trenitalia si impegna a trasmettere mensilmente un report relativo al numero dei viaggiatori appartenenti alle FF.PP. trasportati. Resta fermo che in ogni caso la Regione dovrà garantire a Trenitalia l'integrale compensazione dei mancati introiti tariffari in relazione alle gratuità già comunque accordate;

- pertanto, le Parti ritengono opportuno, attraverso la stipula della presente convenzione, consolidare gli obiettivi di sicurezza, tenendo conto degli elementi di riconoscibilità ed efficacia.

Tutto ciò premesso

tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito "accordo").

Art. 2

(Oggetto e finalità)

Obiettivo del presente accordo è l'incremento del fattore sicurezza, personale e patrimoniale, a bordo dei treni regionali in Sicilia, sia dei viaggiatori che del personale di scorta.

L'accordo regola la fruizione della gratuità per i servizi ferroviari regionali in seconda classe e per le relazioni interamente comprese nell'ambito della regione Sicilia, da parte degli appartenenti alle FF.PP., sulla base dell'eventuale adesione volontaria da parte dei singoli interessati, delle sotto indicate amministrazioni:

- Polizia di Stato
- Arma dei Carabinieri
- Guardia di Finanza
- Polizia Penitenziaria

L'accordo non si estende agli appartenenti ad altri corpi ovvero ad altre tipologie di treni né oltre il confine regionale.

Non è ammesso il cambio classe.

L'ambito di efficacia del presente accordo è determinato dalla stazione di confine di Messina Marittima.

Art. 3

(Modalità di ammissione al treno)

Gli operatori delle FF.PP. dovranno attestarsi a bordo treno mediante l'apposita App "Board Support".

La profilazione per la registrazione e per l'accredimento dei beneficiari, per ogni singola tratta, avverrà in forma anonima, con l'inserimento dell'indirizzo e-mail rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o, in alternativa, di un indirizzo e-mail con dominio "gmail.com", nonché dell'utenza mobile in uso all'operatore.

Tali applicazioni informatiche consentono al Personale di Accompagnamento, (d'ora in poi PdA), analogamente a ciò che normalmente accade con l'acquisto dei biglietti, di ricevere le informazioni relative alle modalità di ammissione al viaggio sui terminali in dotazione per i servizi di controlleria a bordo treno.

La procedura consente, quindi, al PdA di rilevare in tempo reale la presenza sul convoglio di appartenenti alle FF.PP.

Conseguentemente, in caso di necessità, la richiesta di intervento, da parte del PdA, al personale appartenente alle FF.PP. avviene attraverso l'App e, successivamente, in forma generica attraverso il sistema interfono installato a bordo treno, ovvero per chiamata diretta.

Nel corso dei controlli dei titoli di viaggio il personale appartenente alle FF.PP., accreditato attraverso l'"App", avrà cura di esibire il proprio tesserino di servizio e di comunicare al personale Trenitalia le ultime tre cifre del numero di telefono che ha utilizzato nella fase di login sull'App.

Qualora l'appartenente alle FF.PP. non effettui la procedura di registrazione digitale prima o al momento della salita a bordo, ovvero non risulti registrato per la tratta in cui sta viaggiando, ovvero non sia in grado di mostrare il tesserino di servizio, ovvero non comunichi le ultime tre cifre del numero di telefono utilizzato nella fase di login sull'App, sarà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e regolarizzato, secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali di Trasporto di Trenitalia.

L'obbligo di utilizzo dell'App "Board Support", da parte degli operatori delle FF.PP., è stato convenuto a partire dal 06/08/2022, tempo ritenuto necessario per l'adeguamento/implementazione dei sistemi informatici da parte delle singole Amministrazioni.

Art. 4

(Modalità di intervento a bordo da parte degli appartenenti alle Forze di Polizia)

In caso di necessità e di richiesta di intervento da parte del PdA, l'appartenente alle FF.PP. in possesso delle qualifiche pubblicistiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che non siano limitate alle funzioni esercitate in relazione alla qualifica o al grado posseduto, valuterà caso per caso le modalità operative più adeguate, avendo cura di salvaguardare l'integrità personale propria, del PdA, nonché la sicurezza dei viaggiatori.

Potrà inoltre avvalersi, in base alle prerogative consentite dalla legge, dell'ausilio di persone idonee o in possesso di particolari competenze tecniche per l'acquisizione di fonti di prova, anche tra il PdA.

In relazione alle modalità operative individuate tenuto conto delle circostanze relative al caso specifico, l'operatore di polizia dovrà privilegiare il coinvolgimento della Centrale Operativa del Compartimento di

Polizia Ferroviaria territorialmente competente, attraverso le relative utenze telefoniche (071.214971), ovvero per mezzo del numero dedicato 1600, raggiungibile dal terminale in dotazione al PdA.

Art. 5

(Obblighi di comunicazione dell'iniziativa)

Trenitalia si impegna a dare diffusione dell'iniziativa attraverso annunci a bordo treno comunicando anche la eventuale presenza a bordo di personale delle FF.PP.

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S., il Comando Legione Carabinieri Sicilia, il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza, il Provveditorato Regionale Sicilia dell'Amministrazione Penitenziaria si impegnano a comunicare a tutti gli Uffici/Comandi delle FF.PP. interessati quanto previsto dal presente accordo.

Le Parti si impegnano ad attivare forme di comunicazione volte a far conoscere l'iniziativa e idonee a esternare, anche con forme innovative, le finalità dell'accordo.

Art. 6

(Trattamento dei dati personali di dipendenti e/o collaboratori delle Parti, acquisiti durante le fasi di affidamento e di esecuzione dell'accordo)

Il Trattamento dei dati personali di dipendenti e/o collaboratori delle Parti è limitato ai dati acquisiti durante le fasi di predisposizione, comprese le attività preliminari e propedeutiche alla sottoscrizione, nonché di esecuzione del presente accordo.

Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività dettagliatamente indicate nelle premesse del presente articolo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente accordo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti rientrano nelle seguenti categorie:

- dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

- dati di contatto di Titolari e Data Protection Officer (DPO).

Per l'esecuzione del presente accordo i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer DPO sono:

Per **Trenitalia** S.p.A. titolare del trattamento è Trenitalia S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@trenitalia.it, con sede legale in Roma (RM) - Piazza della Croce Rossa, 1.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@trenitalia.it.

Per **Regione** titolare del trattamento è la Regione Siciliana rappresentata dall'Assessore pro-tempore dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, con sede legale in Palermo (PA), Via Leonardo Da Vinci n. 161.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail sebastiano.lio@regione.sicilia.it.

Per il **Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S.** titolare del trattamento è il Ministero dell'Interno, rappresentato dal Ministro dell'Interno, con sede legale in Roma (RM), Piazza del Viminale n. 1.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail responsabileprotezionedati@interno.it.

Per **Comando Legione Carabinieri Sicilia** titolare del trattamento è il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentato dal Col. Giuseppe Alverone, con sede legale in Roma (RM), Viale Romania n. 45.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail respprodati@pec.carabinieri.it.

Per **Comando Regionale Sicilia Guardia di Finanza** titolare del trattamento è l'Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati per la Guardia di Finanza, con sede in Roma, Viale XXI Aprile 51, presso il Comando Generale della Guardia di Finanza.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail rdp@gdf.it/PEC rdp@pec.gdf.it.

Per il **Ministero della Giustizia – D.A.P. – Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria Sicilia**, il titolare del trattamento è il Ministero della Giustizia – con sede legale in Roma – Via Arenula n. 70.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail responsabileprotezionedati@giustiziacert.it.

Conservazione dei dati

I dati personali raccolti saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo o per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere, che ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente accordo.

Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Art. 7

(Trattamento dei dati personali degli appartenenti alle Forze di Polizia tramite portale web <https://www.boardsupport.it> e App Board Support)

Gli appartenenti alle FF.PP. che effettuano la registrazione al portale web <https://www.boardsupport.it> e scaricano l'App Board Support ricevono specifica informativa sulla protezione dei dati personali. Come più dettagliatamente riportato nella stessa, la cancellazione avverrà secondo le seguenti regole:

- dati acquisiti per la registrazione al portale e per scaricare l'app:
 - se l'utente non rinnova la password entro sei mesi dalla scadenza della stessa, i dati vengono definitivamente cancellati dal sistema;
 - a seguito di 3 mesi di inattività, il sistema provvede ad inviare una comunicazione di sollecito e si procede alla cancellazione, se non si riceve riscontro, dell'utenza dopo 3 mesi dall'invio dell'ultima mail di sollecito.
- dati dei viaggi effettuati dagli operatori delle FF.PP.:
 - saranno conservati limitatamente alla durata del viaggio e poi anonimizzati;
 - in caso di intervento/attivazione potranno essere conservati fino a 72 ore e poi anonimizzati.

I dati dei viaggi, anonimizzati in modo da non consentire l'identificazione del viaggiatore, saranno conservati al solo fine di mantenere il numero dei beneficiari e le tratte interessate.

Art. 8

(Durata)

Il presente accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione fino a quando tale gratuità sarà finanziata e ripianata dalla Regione Siciliana e, comunque, non oltre la data del 31/12/2026.

A tal fine, Trenitalia comunicherà prontamente alle FF.PP. eventuali determinazioni della Regione Siciliana in merito al raggiungimento del predetto limite finanziario di cui alla nota protocollo n. 15962 del 15/03/2022.

Art. 9

(Risoluzione)

Nell'ipotesi in cui Trenitalia non fosse più affidataria del Contratto di Servizio con la Regione Siciliana oppure quest'ultima non garantisca, nell'ambito del Contratto di Servizio, il ripianamento dei minori introiti derivanti dalla presente gratuità, Trenitalia si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, con un preavviso di almeno 20 giorni alle FF.PP. firmatarie e senza nulla dovere alle stesse in termini economici.

Art. 10

(Codice Etico)

Le FF.PP. e la Regione operano nel rispetto delle norme contenute nei rispettivi codici deontologici e regolamenti disciplinari/ordinamentali.

Dette norme, seppur non allegate al presente accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Trenitalia si impegna a rispettare il "Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane", pubblicato, in lingua italiana ed inglese, sul sito internet www.fsitaliane.it.

Detto Codice Etico, seppur non allegato al presente accordo, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nei predetti Codici, regolamenti disciplinari/ordinamentali la Parte/le Parti non inadempiente/i avrà/avranno il diritto di risolvere il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge.

Le Parti dichiarano altresì che detti Codici sono ispirati ai medesimi principi.

Art. 11

(Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)

Le FF.PP. sono tenute al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare della Circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i. contenente le "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" (G.U. Serie Generale n. 79 del 04/04/2017) e danno atto di avere proceduto all'implementazione delle misure ivi previste.

Ciascuna delle Parti sottoscrittrici dell'accordo si impegna ad informare tempestivamente le restanti in caso di individuazione di effettiva criticità di sicurezza cibernetica.

A tal fine, le Parti individueranno e comunicheranno i propri punti di contatto (numero di telefono ed indirizzo e-mail dedicato) che verranno scambiati a mezzo e-mail certificata e con cifratura PGP.

Trenitalia si impegna a individuare e rispettare misure idonee a garantire la sicurezza informatica delle attività previste dal presente accordo.

Art. 12

(Controversie, Foro competente e diritto applicabile)

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente accordo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Articolo 13

(Clausola di riservatezza)

Le FF.PP. e la Regione si impegnano a mantenere riservati e a non divulgare a terzi qualsiasi informazione riguardante le condizioni e i termini dell'accordo. Inoltre, le FF.PP. e la Regione si impegnano a mantenere riservati, a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'accordo, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di Trenitalia che vengono messi a loro disposizione o di cui vengano a conoscenza in occasione dell'accordo stesso.

L'obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'accordo e, successivamente, fino a quando le informazioni non siano divenute di dominio pubblico.

Articolo 14

(Clausola fiscale)

La presente scrittura privata non autenticata è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Regione Siciliana

(Dottor Fulvio Bellomo)

Trenitalia S.p.A.

(Dott.ssa Sabrina De Filippis)

Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S.

(Dirigente Generale della PdS Dott. Leopoldo Laricchia)

Comando Legione Carabinieri Sicilia

(Col. Pasquale Vasaturo)

Comando Regionale Sicilia Guardia di Finanza

(Gen.D. Riccardo Rapanotti)

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria Sicilia

(Dott.ssa Cinzia Calandrino)